

NOVITÀ FISCALI 2015 - LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Sport, tassazione introiti

In occasione del Videoforum alla domanda: «L'esclusione da tassazione della quota del 22,26% degli utili percepiti è applicabile "esclusivamente" ai dividendi percepiti per le partecipazioni possedute nell'ambito delle attività istituzionali?», l'Agenzia delle entrate ha risposto: «Alla luce dell'intento del legislatore di eliminare le previgenti regole di esenzione, si deve ritenere che la riduzione dal 95 al 22,26% della quota dei dividendi non assoggettati a tassazione sia riferibile a "tutti" gli utili percepiti dagli enti non commerciali dall'1/1/2014, anche se prodotti nell'esercizio di impresa». La domanda è la seguente: se un'associazione sportiva dilettantistica ha incassato, ad esempio, euro 1.000 nell'anno 2014 come introiti per la gestione del bar, questi introiti che fino al 2013 erano tassati per il 5%, dovranno essere tassati alla stregua di «utili percepiti» e quindi al 77,74%?

G.S.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Si conferma che la novità interviene esclusivamente nell'ambito della tassazione dei «dividendi» percepiti da un ente non commerciale e non nella tassazione dei proventi che un ente, come una associazione sportiva dilettantistica, può introitare per l'esercizio delle proprie attività, anche di natura commerciale, come gli incassi derivanti dalla gestione del bar interno all'impianto sportivo che possiede o che gestisce. In sintesi: se i 1.000 indicati dal lettore sono introiti che l'associazione sportiva realizza per la gestione del proprio bar, non si rientra nella fattispecie indicata, giacché detti proventi, pur qualificabili «commerciali», sono incassati nell'ambito della gestione (istituzionale e/o commerciale) del medesimo soggetto (l'associazione sportiva) e saranno tassati con il regime applicato alla detta associazione (per esempio, quello indicato dalla legge 398/1991), ma se i 1.000 sono introiti derivanti dall'attribuzione di utili di altro soggetto del quale l'associazione sportiva dilettantistica possiede le relative quote di partecipazione, perché è detto soggetto (diverso dalla ASD) che esercita le attività di somministrazione e bevande e sono da quest'ultima «girati» all'associazione sportiva come distribuzione di utili, la tassazione deve avvenire come indicato dal lettore ovvero i 1.000 saranno tassati nella quota di euro 777,40 con l'aliquota Ires ordinaria pari al 27,50%. Non si deve fare confusione, pertanto, tra l'applicazione del coefficiente di redditività (pari al 5%) previsto per le entrate commerciali in applicazione del regime forfetario previsto dalla legge 398/1991 e la tassazione dei dividendi (o utili), di cui all'art. 89, dpr 917/1986, ancorché sia prescritta (comma 2) l'esenzione da tassazione in capo alla società o all'ente ricevente per il 95% con inevitabile tassazione del 5% dell'utile percepito.

Obiettivi programmati e benefici

È obbligatoria la documentazione degli obiettivi raggiunti dalla ricerca in termini economici e finanziari e se l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi



Dal videoforum del 22 gennaio 2015. Da sinistra, Marino Longoni, Stefano Loconte, Fabrizio Poggiani, Franco Ricca

programmati comporta la decadenza del beneficio?

P.Q.

Risponde Roberto Lenzi

Sulla base dei bandi di contributo nazionali e regionali e delle precedenti edizioni del credito di imposta per la ricerca, ritengo che il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non dovrebbe comportare la decadenza del beneficio. Considerando che il credito di imposta finanzia attività di ricerca e sviluppo, senza fare riferimento all'esito positivo o meno dell'attività di ricerca e sviluppo, si presuppone che siano finanziabili anche attività di ricerca e sviluppo che non raggiungono gli obiettivi programmati. Questo perché la logica è quella di finanziare le imprese che si impegnano nelle attività di ricerca e sperimentazione, a prescindere dai risultati ottenuti. Nel momento in cui si inizia una ricerca non sappiamo quali saranno gli esiti del nostro lavoro, possiamo fare solo una previsione. L'importante è poter dimostrare che l'attività di ricerca è stata realizzata, rendere misurabili i risultati raggiunti, anche se inferiori alle aspettative. Al fine di dimostrare l'effettiva realizzazione delle attività è consigliabile produrre della documentazione che traccia l'attività di ricerca e sviluppo. Nello specifico consiglio di redigere documenti che per la legge non sono obbligatori, ma che sono fortemente consigliati, in quanto attestano le attività svolte. Ad esempio: Time sheet: dove i dipendenti possono riportare l'indicazione delle ore mensili dedicate al progetto di ricerca; lettere di incarico dei dipendenti, specifiche per il progetto; lettere di incarico per quanto riguarda le attività di consulenze; perizia di un tecnico abilitato esterno all'azienda che attesta le attività di ricerca svolte; fogli di calcolo relativi alle quote di ammortamento dei beni imputate al progetto. Con dm Finanze saranno adottate le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e le cause di decadenza e revoca del beneficio.

Società agricole

Una società agricola costituita sotto forma di società per azioni vuole trasformarsi in una società a responsabilità limitata al solo fine di fruire del regime fiscale di vantaggio previsto per le srl dall'art. 1, comma

1093 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che consente di poter optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del Tuir cioè sulla base del reddito agrario dei terreni, in luogo dell'ordinaria tassazione in base ai dati di bilancio. Si chiede se tale operazione possa essere considerata abusiva, alla luce della riscrittura del concetto di abuso del diritto operato dallo schema del decreto legislativo sulla certezza del diritto approvato il 24 dicembre 2014 dal consiglio dei ministri.

A.B.

Risponde Stefano Loconte

L'art. 1, comma 1093 della legge 296/2006 aveva previsto, al fine di incentivare la costituzione di società tra imprenditori agricoli, che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, analogamente a quanto già previsto per gli imprenditori individuali, potessero optare

per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del Tuir, cioè sulla base del reddito agrario dei terreni, in luogo dell'ordinaria tassazione in base ai dati di bilancio. Da tale beneficio erano escluse le società per azioni, in quanto considerate forma più evoluta con una struttura più complessa rispetto alle società a responsabilità limitata. Nel caso di specie, la nostra società, costituita sotto forma di società per azioni intende trasformarsi in una società a responsabilità limitata con l'unico ed esclusivo scopo di poter beneficiare del vantaggio fiscale suddetto. Potrà farlo, senza che l'Amministrazione fiscale possa contestarle l'elusività dell'operazione. Nel caso di specie, infatti, non si verifica alcun aggiramento di norme o principi dell'ordinamento. E ciò in quanto il decreto sulla certezza del diritto, che ha unificato la fattispecie dell'abuso con quella dell'elusione, statuisce che l'Amministrazione finanziaria, per contestare l'abusività di un'operazione, non potrà più, come in passato, basarsi sulla mera assenza di valide ragioni extrafiscali poste alla base dell'operazione stessa (dunque, sul fatto che l'operazione risultava finalizzata ad ottenere esclusivamente un vantaggio fiscale), ma dovrà provare che il contribuente, tramite quella operazione, ha ottenuto essenziali vantaggi indebiti, che si intendono come quei benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Lo scopo della fattispecie abusiva, sarà pertanto, la realizzazione di un vantaggio non voluto dal legislatore attraverso un comportamento che, pur non violando direttamente l'obbligo o il divieto, riesce ad aggirarlo. Il mero risparmio di imposta, invece, a differenza dell'elusione/abuso si verifica quando tra i vari comportamenti consentiti dall'ordinamento, il contribuente sceglie come, nel caso di specie, quello fiscalmente meno oneroso.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI
A VIDEOFORUM.ITALIAOGGI@CLASS.IT

Noi la finanziamo!

FonARCom finanzia la formazione per l'assolvimento degli obblighi normativi

sicurezza HACCP carrellisti privacy 231
apprendistato professionalizzante



FONDO PARITETICO
INTERPROFESSIONALE NAZIONALE
PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Presenta il Piano Formativo su misura dei tuoi fabbisogni con gli Strumenti di finanziamento:

- Conto Formazione
- Avvisi (in Regime "De Minimis")

www.fonarcom.it